

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Il Rito Fornero finisce "anche davanti" alle Sezioni Unite. Sul licenziamento del Comandante Schettino deciderà il Presidente Santacroce

di **Manuela RINALDI**

Nella scelta tra il rito ordinario ed il rito Fornero (art. 1 comma 48 L. 92/2012) saranno le Sezioni Unite a mettere (forse) la parola fine.

La sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con [la decisione del 18 febbraio 2014 n. 3838](#), ha, infatti, rimesso alle Sezioni Unite le questioni che attengono all'interferenza tra le azioni esperite con il **rito speciale**, previsto dalla nota Riforma Fornero, e tra queste e l'azione proposta dal datore di lavoro, con il **rito ordinario**, per quanto concerne l'accertamento delle questioni di rito e di legittimità del licenziamento.

I giudici di legittimità hanno deciso di rinviare la decisione alle sezioni Unite per la decisione circa la possibilità per il datore di lavoro di utilizzare il procedimento "veloce" previsto dalla riforma del 2012 (L. 92/2012) per l'accertamento della validità del licenziamento comminato nei confronti di un dipendente.

La questione trae origine dal (purtroppo famoso) naufragio della nave Costa Concordia del 13 gennaio 2012.

Ciò che risulta da chiarire, in relazione al licenziamento intimato, è se ad accertare la legittimità del recesso per la responsabilità, del Comandante Schettino, del naufragio o per la riammissione in servizio, dovrà essere il Tribunale di Genova, ove ha la sede l'armatore (come sostiene Costa Crociere) oppure quello di Torre Annunziata ove risiede (Meta di Sorrento) il dipendente e dove "sarebbe, come ritiene Schettino, avvenuto il licenziamento".

Il 19 luglio 2012 la Costa Crociere commina il licenziamento al Comandante Schettino¹; il comandante, però, ritenendo di aver operato correttamente, ha provveduto alla contestazione del provvedimento poiché (secondo lui) privo di una **giusta causa**; ha così chiesto il **reintegro** nel posto di lavoro e gli stipendi arretrati.

dopo il provvedimento di recesso, l'azienda, invece che attendere la causa (ordinaria) ha promosso l'azione dinanzi il Tribunale di Genova al fine di ottenere l'accertamento della legittimità del licenziamento stesso.

La scelta del rito è stata contestata dal dipendente che ha, quindi, eccepito l'impossibilità per un datore di lavoro di utilizzo del rito sommario, lamentando la violazione della competenza territoriale.

Ha promosso, quindi, ricorso presso il Tribunale di Torre Annunziata.

In seguito al radicamento della seconda causa il (primo) Tribunale di Genova ha provveduto a respingere l'eccezione del Comandante Schettino, sostenendo che non è possibile negare al datore di lavoro la possibilità di utilizzare il procedimento "veloce" previsto dalla Riforma Fornero, in quanto anche il datore ha interesse affinché vi sia una veloce definizione della controversia.

Tra l'altro **non vi sono norme preclusive al riguardo.**

Dopo la decisione del Tribunale di Genova quello di Torre Annunziata ha preso atto della litispendenza dei due procedimenti sulla stessa materia e, quale giudice incardinato come secondo, ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

Da ciò ne è conseguito che, ovviamente, è rimasto "in essere" il solo procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Genova.

Il Comandante Schettino propone, quindi, ricorso in Cassazione (**per il regolamento di competenza**) al fine di richiedere l'accertamento della competenza del Tribunale di Torre Annunziata, facendo leva su quanto già "evidenziato" in primo grado, ovvero la impossibilità per Costa Crociere di utilizzare il rito Fornero al fine dell'accertamento della legittimità del licenziamento con conseguente inammissibilità della causa promossa dinanzi al Tribunale di Genova.

In tale vicenda il pubblico ministero si è espresso con parere negativo avverso la menzionata tesi, ritenendo che il rito sommario sia ammissibile anche per il datore di lavoro.

I giudici della Corte di Cassazione non sono, però, "così convinti di tale assunto"!!!..

¹ Si precisa, tra l'altro, che per tale causa non vi è ancora stata una udienza di merito.

Secondo quanto precisato nella decisione del 18 febbraio 2014 n. 3838, se è vero che vi è un orientamento che (prima della riforma del 2012) ha sempre ammesso l'azione preventiva del datore ogni volta che ricorra una situazione di incertezza relativa a diritti oppure rapporti giuridici, è altrettanto vero che la riforma del 2012 (legge n. 92) riserva il procedimento sommario alle impugnative di licenziamento².

Considerando, quindi, la rilevanza della questione nonché l'incertezza, la Cassazione ha deciso di "non decidere" affidando (l'ingrato!!) compito alle Sezioni Unite, al fine (anche) di fornire un preciso e definitivo orientamento circa, appunto, la possibilità di utilizzo per il datore di lavoro del rito Fornero (per uniformità di interpretazione, principio portante dell'ordinamento giuridico).

Forse il rito Fornero "nato con l'intento di velocizzare i processi"non sta dando i "frutti sperati"!!!!.....

² Questione differente rispetto all'accertamento dello stesso licenziamento.